



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1690

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

approvazione del disciplinare generale per la "governance" di società partecipate dalla Provincia quale socio unico. Atti conseguenti.

Il giorno **20 Ottobre 2017** ad ore **09:25** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

UGO ROSSI

Presenti:

ASSESSORE

**CARLO DALDOSS
MICHELE DALLAPICCOLA
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
LUCA ZENI**

Assenti:

**VICEPRESIDENTE
ASSESSORE**

**ALESSANDRO OLIVI
SARA FERRARI**

Assiste:

IL DIRIGENTE

ENRICO MENAPACE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica la proposta di deliberazione.

L'esigenza a livello nazionale, volta ad avere un grado maggiore di controllo della spesa pubblica, ha reso non più rinviabile una disciplina meno episodica e più sistematica in tema di società partecipate. Il Programma Nazionale di Riforma, ripreso dal Governo nel Documento di Economia e Finanza 2015, qualifica, infatti, come improcrastinabile l'adozione di un quadro normativo, in materia di società partecipate, diretto alla *“semplificazione normativa, la tutela e la promozione della concorrenza, la riduzione e razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica, l'omogeneizzazione della disciplina interna con quella europea in materia di attività economiche di interesse generale”*. In questo contesto sono scaturite le disposizioni di cui agli articoli 16 e 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 (“Riforma Madia”) sulla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, che contengono la delega legislativa per il riordino del quadro giuridico attraverso la predisposizione di un testo unico sulle partecipazioni societarie delle amministrazioni. Il risultato della delega si è concretizzato con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 210 di data 8 settembre 2016 ed entrato in vigore il 23 settembre 2016.

L'attività principale di regolazione sulle società pubbliche ha coinvolto anche il legislatore provinciale, che, da ultimo e con la duplice finalità di adeguamento al quadro nazionale e di efficientamento della spesa pubblica e dello strumento societario, è intervenuto con l'articolo 7 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 19. Questa disposizione è intervenuta su più ambiti:

- a) la riformulazione dell'articolo 18, commi 3 bis e 3 bis 1, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, con particolare riferimento allo strumento del programma di riordino;
- b) la rivisitazione dell'articolo 18 bis della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, relativamente alla tematica della composizione degli organi collegiali e alla remunerazione dei compensi, con estensione agli organi di controllo e ai dirigenti;
- c) il contenuto già in parte previsto dall'articolo 24 della legge provinciale 27 dicembre 2010, n. 27, in ordine alla legittimazione (modalità, limiti ed oggetto) dell'azione amministrativa della Provincia e degli enti locali nel costituire o partecipare in società;
- d) il tema del personale delle società con la finalità di adeguare la legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, alle novità sancite dagli articoli 19 e 25 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
- e) la questione spiccatamente caratteristica, che scaturisce dalla decisione di costituire il polo dei trasporti, riunificando gli enti proprietario delle infrastrutture e gestore del servizio di trasporto pubblico locale;
- f) le opportune disposizioni transitorie e finali, per raccordare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie della Provincia e degli enti locali, il regime normativo da applicare alle società interessate in futuro dalla quotazione in borsa e l'adeguamento degli statuti entro un unico termine in ragione delle novità introdotte a livello statale e provinciale.

Di conseguenza, si tratta ora di completare questo processo di adeguamento della legge provinciale, dando attuazione alla nuova disciplina nazionale che è intervenuta con particolare riferimento alle società titolari di affidamento diretto e che sono partecipate unicamente dalla Provincia con conseguente esclusivo controllo. Si tratta delle società che rispondono all'istituto di matrice europea dell'in house providing, che svolgono l'attività prevalente in favore del socio pubblico affidante, e sulle quali l'ente pubblico partecipante deve esercitare poteri di controllo analogo. In base all'articolo 18, comma 1, lettera d), della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1, il coordinamento degli statuti delle società controllate e del loro sistema di governo è assicurato nel rispetto del codice civile, secondo una logica di gruppo societario, da parte della Giunta provinciale, che a tal fine definisce un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni e approva, fatta salva l'autonomia delle singole società, linee strategiche di gruppo così orientate.

Il riferimento principale è duplice: da un lato, l'articolo 16 nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica; dall'altro lato, il combinato disposto degli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al fine del recepimento delle direttive europee del 2014 in materia di appalti e concessioni. Infatti, per i settori ordinari, la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa agli appalti pubblici, pubblicata in Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 94 del 28.03.2014, ha tradotto, unitamente alle direttive coeve sulle concessioni e sugli appalti nei settori speciali, a livello normativo i principi dettati dalla giurisprudenza europea per l'in house providing, razionalizzando la cornice di tale fattispecie ed inserendo alcuni elementi di novità sulla vocazione commerciale e sull'ingresso di capitali privati.

Nello specifico, l'articolo 16 decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, si distingue per i seguenti profili:

- a) si ripropone al comma 1 la nozione di società in house quale società titolare di affidamenti in house providing, direttamente disciplinati dall'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici; peraltro, al comma 3, per la cosiddetta attività extra moenia (ovvero la quota inferiore al 20% per attività a favore di enti non partecipanti) è aggiunta quale necessaria la condizione, non prevista né in sede europea né dal Codice dei Contratti Pubblici, che si possano conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza; inoltre, riconosce al comma 4 in caso di sfioramento la natura di grave irregolarità ai sensi dell'articolo 2409 del Codice Civile;
- b) la permeabilità, secondo le lettere a) e b) del comma 2, delle regole in materia di autonomia gestionale dell'organo di amministrazione e di poteri dei soci ai canoni propri del controllo analogo, che, in ragione dell'influenza determinate sugli obiettivi strategici della società, esige la compressione del principio di riserva di gestione in capo agli amministratori nelle società per azioni e il rafforzamento – in sede di atto costitutivo delle società a responsabilità limitata - della posizione del socio con attribuzione di particolari diritti in tema di amministrazione della società e di distribuzione degli utili;
- c) la fungibilità del patto parasociale quale ulteriore strumento, accanto alla convenzione o all'accordo amministrativo, con cui realizzare il regime del controllo analogo, con deroga espressa alla durata minima quinquennale di cui all'articolo 2341 vis del Codice Civile;
- d) il potere (al comma 5) di “sanatoria”, non previsto dal legislatore europeo né dalla legge delega;
- e) l'obbligo di applicare il Codice dei Contratti Pubblici nell'acquisto di lavori, beni e servizi.

Relativamente al Codice dei Contratti Pubblici, che prendono abbrivio dalla codificazione europea di un istituto fin qui pretorio per origine, la legge di delega (legge 28 gennaio 2016, n. 11) pone due principi in materia di: (i) adeguata garanzia di pubblicità e trasparenza per gli affidamenti in house tramite l'istituzione di un elenco a cura di ANAC e cui iscriversi a domanda (articolo 1, comma 1, lettera tt); (ii) regime transitorio per le concessioni autostradali in scadenza (articolo 1, comma 1, lettera a ccc). Qui, come detto sopra, sono due gli articoli di maggiore interesse. Il primo (articolo 5) è adesivo delle direttive europee rispetto alla formalizzazione sia dell'in house providing in classico, bidirezionale (a cascata e invertito), congiunto (detto pure frazionato o pluripartecipato), verticale ed orizzontale sia della cooperazione interistituzionale per finalità di interesse comune. Il secondo (articolo 192) congegnava il sistema dell'iscrizione, avente natura dichiarativa e non costitutiva, ad un albo, al fine di presidiare, sotto il profilo anche motivazionale, il mancato ricorso alla selezione, con gara, dell'operatore economico per mezzo sia dell'analisi di mercato sia della valutazione di congruità, collegandosi alla previsione del criterio direttivo contemplato all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124. Quest'ultimo, infatti, richiede al legislatore delegato di distinguere i tipi di società a controllo pubblico anche in

ragione della modalità diretta di affidamento o tramite procedura competitiva, dato che è chiamato a stabilirne il regime di riferimento in conformità pure al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica. Sull'implementazione dell'elenco sono state di recente approvate da ANAC con delibera n. 235 di data 15 febbraio 2017 le *“Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016”*.

Al riguardo, in data odierna la Giunta provinciale ha approvato in via preliminare ai fini dell'acquisizione del parere del Consiglio delle autonomie locali: (i) lo schema generale di convenzione tipo per la “governance” di società controllate dalla Provincia e partecipate dagli enti locali quali società di sistema, composto da n. 14 (quattordici) articoli; (ii) lo schema generale di convenzione tipo per la “governance” di società controllate dalla Provincia e partecipate da un pluralità ridotta di enti pubblici, composto da n. 10 (dieci) articoli.

Anche alla luce di un quadro sistematico maggiormente organico e consolidato, determinato anche dalle novità normative sopra richiamate, qui si tratta di procedere alla formulazione del disciplinare per la “governance” di società partecipate dalla Provincia quale socio unico, con particolare riferimento al potere di controllo analogo. Infatti, tale controllo analogo si concretizza in speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sulla società, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti). Questi speciali poteri di indirizzo, vigilanza e controllo riconosciuti all'ente pubblico partecipante sono ulteriori ed aggiuntivi rispetto ai diritti loro spettanti in qualità di socio secondo la disciplina del Codice Civile. Le indicazioni provenienti dall'organismo incaricato del controllo analogo sono, di conseguenza, vincolanti per l'organo di amministrazione e per l'Assemblea dei Soci, i quali sono tenuti a darvi attuazione. Inoltre, i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo vanno esercitati in conformità con le modalità e le tempistiche di funzionamento degli organi sociali e, comunque, senza cagionare danni o ritardi all'operato della Società.

Si propone, quindi, di approvare lo schema di disciplinare generale per la “governance” di società partecipate dalla Provincia quale socio unico, composto da n. 5 (sei) articoli. Le società interessate sono allo stato attuale: Cassa del Trentino S.p.A., ITEA S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A..

Anche a tal fine si reputa utile notificare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello, le società interessate e il Centro Servizi Condivisi.

Infine, si ritiene di procedere alla pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Per quanto sopra premesso e rilevato,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita e condivisa la relazione in ogni punto; richiamati gli atti citati in premessa; visto l'articolo 18 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n. 1; visto l'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014; visti gli articoli 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; visto l'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica;
- a voti unanimi, espressi nella forma di legge,

d e l i b e r a

- 1) di approvare, per le ragioni meglio specificate, il disciplinare generale per la “governance” di società partecipate dalla Provincia quale socio unico, nel testo che, composto da n. 6 (sei) articoli, viene allegato sub A) alla presente deliberazione, per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) di informare del presente provvedimento le strutture provinciali di primo livello il Centro Servizi Condivisi e le società interessate, rappresentate da Cassa del Trentino S.p.A., ITEA S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A.;
- 3) di pubblicare la presente deliberazione sul sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento alla voce “Amministrazione trasparente” in base al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Adunanza chiusa ad ore 10:20

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Schema DGP società

IL PRESIDENTE

Ugo Rossi

IL DIRIGENTE

Enrico Menapace

Allegato parte integrante

Allegato A

**DISCIPLINARE GENERALE PER LA “GOVERNANCE” DI SOCIETÀ PARTECIPATE DALLA
PROVINCIA QUALE SOCIO UNICO**

SOMMARIO

Premessa	2
Considerazioni generali	2
Art. 1	4
Oggetto e finalità	4
Art. 2	4
Funzioni di controllo analogo	4
Art. 3	6
Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo congiunto	6
Art. 4	6
Funzioni di indirizzo	6
Art. 5	7
Funzioni di direttiva	7
Art. 6	7
Disposizioni finali	7

Premessa.

Considerazioni generali

La Provincia autonoma di Trento, nel portare a compimento il disegno riformatore culminato con l'approvazione della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, ha inteso procedere ad una complessiva quanto sistematica riorganizzazione delle istituzioni provinciali e locali, delineando una innovativa architettura istituzionale e ispirandosi ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.

Il primo architrave della riforma istituzionale prevede l'avvio delle comunità come rinnovato luogo rappresentativo di aggregazione funzionale, mentre il secondo architrave, che si raccorda con il primo tramite definite modalità volte alla condivisione degli obiettivi della politica di bilancio, trova sicuramente il più significativo riferimento nell'iniziativa assunta dalla Provincia di costituire quali moduli organizzativi società a capitale interamente pubblico, finalizzate all'erogazione di servizi sia alla Provincia sia alla generalità degli enti collegati alla finanza provinciale.

È emerso l'intendimento delle parti di assicurare al sistema delle autonomie del Trentino (Comuni, Comunità e Provincia, oltre agli enti interessati) strumenti operativi comuni ai quali i soggetti del sistema possono affidare direttamente la gestione di funzioni e attività e, in particolare:

- a) riscossione e gestione delle entrate;
- b) servizi informatici e di telecomunicazione;
- c) servizi di trasporto pubblico;
- d) gestione della rete privata della comunicazione e relativi servizi;
- e) formazione della pubblica amministrazione.

Assurgono al ruolo di società di sistema quegli strumenti già esistenti e preordinati:

1. alla diffusione delle nuove tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni nel settore pubblico, con esclusione dei servizi e delle attività propri della società dedicata alle telecomunicazioni: Informatica Trentina S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 3 della legge provinciale 6 maggio 1980, n. 10;
2. alla riscossione delle entrate e alla gestione della liquidità del sistema pubblico: Trentino Riscossioni S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
3. allo svolgimento dei servizi pubblici di trasporto: Trentino Trasporti Esercizio S.p.A., costituita in base al piano di riorganizzazione di Trentino trasporti S.p.A., di cui all'articolo 18, comma 3 bis, della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1 ;
4. alla gestione della rete privata delle comunicazioni e alla fornitura dei servizi di comunicazione alla Provincia e a gli Enti facenti parte del sistema informativo elettronico provinciale: Trentino Network s.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 19.1 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10;
5. alla formazione della e per la pubblica amministrazione: Trentino School of Management S.Cons. a.r.l., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7, e dell'articolo 35 della legge provinciale 15 dicembre 2004, n. 10.

Analoga rilevanza per l'intero sistema pubblico provinciale viene svolta per la gestione diretta di funzioni e attività, e in particolare:

- a) provvista delle risorse finanziarie;
- b) animazione territoriale;
- c) valorizzazione dei beni;
- d) edilizia abitativa.

Per queste funzione attività sono da qualificarsi come società di sistema a totale capitale pubblico in mano provinciale gli strumenti già esistenti e preordinati:

- ❖ al coordinamento e alla provvista delle risorse finanziarie per gli investimenti pubblici: Cassa del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti degli articoli 1 e 8 bis della legge provinciale 9 aprile 1973, n.13;
- ❖ allo sviluppo ed al *marketing* territoriale con funzioni di agente animatore: Trentino Sviluppo S.p.A., operante ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6;
- ❖ alla valorizzazione dei beni: Patrimonio del Trentino S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge provinciale 10 febbraio 2005, n.1;
- ❖ alla funzione dell'edilizia abitativa: ITEA S.p.A., costituita ai sensi e per gli effetti dell'articolo 7 della legge provinciale 7 novembre 2005, n.15.

Le società così identificate sono interessate dai processi di aggregazione, finalizzati alla costituzione di poli specializzati (liquidità, trasporti, informatica e telecomunicazioni, patrimonio immobiliare, sviluppo territoriale), secondo gli indirizzi assunti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 542 di data 8 aprile 2016, che ha approvato il “Programma per la riorganizzazione e il riassetto delle società provinciali – 2016 –”. Questo programma di razionalizzazione societaria, definendo delle linee guida più specifiche e secondo una visione strategica, persegue la riduzione del numero e del carico di società provinciali attraverso un processo di:

- a) aggregazione per poli specializzati quali macro ambiti omogenei per settore di riferimento e per funzioni assegnate;
- b) valorizzazione dell'infrastruttura e del patrimonio - se ancora essenziale - di proprietà pubblica a fronte degli investimenti effettuati ed eventuale affidamento al mercato per le attività di gestione;
- c) ridefinizione in chiave strategica della missione d'interesse generale affidata alle società che operano in settori altamente specifici;
- d) dismissione – in assenza di interesse pubblico superiore ed alla luce del quadro della finanza pubblica provinciale - delle attività riguardanti aree già aperte al mercato ovvero di società che operano anche parzialmente in segmenti contendibili dal mercato.

Nella logica di superare la frammentazione oggettiva e soggettiva del sistema pubblico provinciale, le società di sistema, che sono tenute ad erogare i servizi agli Enti alle condizioni e con le modalità indicate nelle leggi istitutive, si confermano, anche in esito al programma di riorganizzazione societaria, leva fondamentale per la crescita e lo sviluppo del territorio trentino nella sua globale complessità, soprattutto nella misura in cui risulta o venga allargata la base azionaria mediante un congruo coinvolgimento degli enti locali in tali società, ed al fine di porre le società medesime al servizio del sistema della pubblica amministrazione trentina e configurarle, di conseguenza, quali “società di sistema”.

La Provincia intende qui confermare che Cassa del Trentino S.p.A., Trentino Sviluppo S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A., ITEA S.p.A., sono lo strumento operativo e servente in osservanza alla disciplina richiamata.

Ai sensi dell'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e dell'articolo 5 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ogni Amministrazione socia deve poter esercitare sulla Società “in house”: *“un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi (...) qualora essa eserciti una influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica controllata”*. Inoltre, le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano congiuntamente il controllo su una persona giuridica qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni: “

- I. *gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori partecipanti;*

- II. *tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica; e*
- III. *la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti”.*

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, dagli articolo 5 e 192 del Codice dei Contratti Pubblici, emanato con decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e dall'articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, costituente il testo unico delle società a partecipazione pubblica, per garantire la piena attuazione del controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, la Provincia quale socio unico con il presente allegato intende disciplinare l'esercizio coordinato dei poteri di indirizzo e di controllo di propria competenza su Cassa del Trentino S.p.A., ITEA S.p.A., Patrimonio del Trentino S.p.A. e Trentino Sviluppo S.p.A. secondo le disposizioni a tal proposito dettate dal presente disciplinare, avente natura pubblicistica e basate sulle previsioni dei rispettivi statuti sociali in materia di controllo analogo.

Le condizioni generali di servizio sono definite dall'atto regolatore dei rapporti fra Provincia e Società di sistema e sono qui da intendersi integralmente richiamate.

Art. 1

Oggetto e finalità

1. Per definire le strategie e il governo della società di sistema partecipata unicamente dalla Provincia, la Giunta provinciale quale organismo incaricato esercita:

- a) le funzioni di controllo analogo, inerenti poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulla Società di sistema, al fine di assicurare il perseguimento della missione della società, la vocazione non commerciale della medesima e la conformità del servizio prestato all'interesse pubblico degli enti pubblici partecipanti;
- b) le funzioni di indirizzo spettante al socio ai sensi del Codice Civile e di quanto stabilito nello statuto della Società di sistema e da questo allegato;
- c) le funzioni di direttiva finalizzata ad assicurare un'organizzazione interna per la gestione coordinata delle partecipazioni societarie.

2. Le società destinatarie del presente disciplinare sono, fino a quando permane il requisito della partecipazione totalitaria della Provincia e ricorrono altresì le condizioni per l'in house providing:

- a) Cassa del Trentino S.p.A.;
- b) ITEA S.p.A.;
- c) Patrimonio del Trentino S.p.A.;
- d) Trentino Sviluppo S.p.A..

Art. 2

Funzioni di controllo analogo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), inerenti i poteri speciali di indirizzo, vigilanza e controllo sulle attività, consistono:

- a) nell'attività di indirizzo ex ante, svolta tramite:

1. l'esame preventivo di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero l'indicazione alla stessa di obiettivi strategici, da sottoporre all'approvazione della Giunta provinciale;
2. l'approvazione preventiva delle operazioni di competenza dell'Assemblea ovvero del Consiglio di Amministrazione della società, anche quando si tratti di operazioni di competenza dell'Assemblea straordinaria delegate per Statuto al Consiglio di Amministrazione:
 - ❖ la formulazione di atti di indirizzo/pareri vincolanti riguardanti aspetti dell'attività che presentano una significativa incidenza sul servizio affidato (strumentale e/o pubblico), con particolare riferimento al modello organizzativo aziendale e all'articolazione della struttura organizzativa;
 - ❖ l'adozione della deliberazione della Giunta provinciale di approvazione preventiva dei piani di attività annuali e/o pluriennali secondo i termini stabiliti dall'atto regolatore dei rapporti fra Provincia e Società di sistema;
 - ❖ le modalità di svolgimento dell'attività con riferimento al grado di esternalizzazione di processi e attività e alla definizione delle modifiche alle condizioni generali di servizio ed all'individuazione dei livelli delle prestazioni nei confronti dei soci e – ove previsto - il relativo sistema tariffario (che deve comunque tendere alla copertura dei costi);
 - ❖ operazioni di trasferimento, investimento, cessione, acquisizione o comunque comportanti la movimentazione o l'impegno di una rilevante entità patrimoniale;

al fine di poter esercitare le funzioni assegnate ed esprimere il proprio orientamento, la Giunta provinciale deve ricevere 14 giorni antecedenti la convocazione l'indicazione dell'ordine del giorno, comprensivo dei relativi argomenti e documenti a supporto, delle adunanze e di tutti gli Organi sociali e può avanzare la richiesta di inserimento di ulteriori punti nell'ordine del giorno;

b) nell'attività di vigilanza sulla Società di sistema, svolta dalla Giunta provinciale, assumendo informazioni mediante:

1. l'acquisizione dalla società di relazioni, specificate dal successivo articolo 3, sulle attività svolte di maggior rilievo;
2. l'esercizio di un potere ispettivo e/o di interrogazione sui documenti e atti societari, con particolare riferimento agli aspetti della gestione che attengono allo svolgimento del servizio affidato (strumentale /o pubblico) ed alle condizioni di esercizio dell'attività "in house";
3. comunicazione periodica delle informazioni attinenti il contenzioso giudiziale e stragiudiziale, le modifiche dei contratti di lavoro aziendali;
4. la ricognizione periodica dei dati relativi al conferimento di incarichi esterni per importi rilevanti, pubblicati ai sensi della disciplina sulla trasparenza;

sulla base delle informazioni così assunte la Giunta provinciale ha il potere di inibire o interrompere qualsiasi attività prevista o corrente della società;

c) nell'attività di controllo ex post sulla Società di sistema, svolta mediante la verifica di qualsiasi attività di particolare rilevanza sociale e, nella specie:

1. la valutazione delle prestazioni fornite e degli obiettivi raggiunti rispetto a quelli attribuiti o, in alternativa, previsti dal budget di esercizio e dai piani previsionali;
2. l'approvazione del progetto di bilancio di esercizio della società;

3. la verifica della conformità dell'attività svolta dalla società ai requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio "in house providing" e alle finalità del servizio pubblico.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), la Giunta provinciale può avvalersi di una unità di supporto, costituita con deliberazione della Giunta provinciale (predisposta a cura del dipartimento di merito) e formata da un dirigente – o suo delegato - incardinato presso la Direzione Generale e da uno o più dirigenti – o delegati dal medesimo - (nella misura di uno per ogni dipartimento) incardinato presso il dipartimento di merito, avente in carico la Società di sistema. La segreteria dell'unità di supporto, con compiti di assistenza alla verbalizzazione, è assicurata da personale incardinato presso il dipartimento di merito secondo le modalità stabilite all'atto della costituzione del medesimo. Alle riunioni dell'unità di supporto possono partecipare con funzioni ausiliarie alla corretta programmazione economico – finanziaria e al presidio del sistema pubblico finanziario provinciale un dirigente – o suo delegato - del dipartimento competente per gli affari finanziari nonché, per gli aspetti connessi all'organizzazione del personale, un dirigente – o suo delegato -del dipartimento competente in materia di personale.

Art. 3

Modalità e tempistica delle attività costituenti il controllo analogo

1. Ai fini del tempestivo esercizio del potere di controllo analogo, la Giunta provinciale riceve da parte degli organi sociali, ognuno secondo la propria competenza, la seguente documentazione:

- a) entro il 30 settembre dell'esercizio in corso, anche in un unico atto:
 - ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 giugno dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - ❖ la relazione sullo stato di attuazione delle linee strategiche e della organizzazione dei servizi e delle attività della società;
 - ❖ la relazione sui fatti rilevanti che hanno contraddistinto l'andamento delle attività della società;
- b) entro il 31 dicembre di ogni anno:
 - ❖ la relazione semestrale sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della gestione risultante al 30 settembre dell'esercizio in corso e sulla sua prevedibile evoluzione;
 - ❖ budget di previsione redatti sulla base degli obiettivi/indirizzi/esigenze definiti dai Soci, con le indicazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria per l'anno successivo;
- c) almeno un mese prima dalla data fissata per l'Assemblea di approvazione, il progetto di bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente, fatto salvo l'obbligo di inviare tempestivamente la relazione dell'organo di controllo, appena adottata.

2. Per il compiuto svolgimento di tutte le attività di controllo analogo di cui all' articolo 2, gli organi societari sono tenuti a predisporre, secondo le indicazioni della Giunta provinciale, tutta la documentazione necessaria (fra cui, in via non esaustiva: relazioni, modelli contabili, budget, "reporting") ed a trasmetterla nei tempi dallo stesso indicati.

Art. 4.

Funzioni di indirizzo

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), consistono:

- a) nell'individuazione dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, fatte salve le designazioni di competenza del consiglio provinciale;
- b) nell'approvazione di piani industriali o strategici della Società di sistema, ovvero nell'indicazione alla stessa di obiettivi strategici.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la Giunta provinciale può avvalersi dell'unità di supporto, prevista all'articolo 2, comma 2.

Art. 5.

Funzioni di direttiva

1. Le funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), consistono nell'approvazione di linee strategiche orientate ad assicurare:

- a) le sinergie operative tra le società del Gruppo Provincia;
- b) la valutazione e l'analisi dei bilanci e la predisposizione del bilancio consolidato;
- c) lo svolgimento dei compiti propri del capogruppo;
- d) il coordinamento degli statuti delle società controllate dalla Provincia e del loro sistema di governo;
- e) il coordinamento dell'attività delle società controllate per un efficace perseguimento degli obiettivi strategici della Provincia.

2. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), si rinvia alle disposizioni organizzative che la Giunta provinciale adotta per tutte le società controllate dalla Provincia, con particolare riferimento all'articolo 79 dello Statuto Speciale di Autonomia per i profili attinenti la programmazione economico – finanziaria.

Art. 6.

Disposizioni finali

1. Il presente disciplinare entra in vigore dalla data di adozione della relativa deliberazione di approvazione.

2. Qualora, in assenza di processi di aggregazione con altra società, venga meno il requisito della partecipazione totalitaria della Provincia e ricorrano comunque le condizioni per l'in house providing nel rispetto della disciplina vigente, il presente disciplinare continua ad essere applicato fino alla sottoscrizione della convenzione per la "governance" congiunta.

3. Qualora, in assenza di processi di aggregazione con altra società, vengano meno le condizioni per l'in house providing nel rispetto della disciplina vigente, il presente disciplinare cessa di essere applicato a partire dalla data in cui tale cessazione è avvenuta.

4. Qualora si concludano positivamente processi di aggregazione con altra società partecipata unicamente dalla Provincia, il presente disciplinare continua ad essere applicato.

5. Qualora si concludano positivamente processi di aggregazione con altra società controllata congiuntamente dalla Provincia e da altri enti pubblici, il presente disciplinare cessa di essere applicato a partire dalla data in cui tale aggregazione produce effetto.